

R E G O L A M E N T O
TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

I N D I C E

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento e tariffe	1
Art. 2 - Classe del Comune	2
Art. 3 - Concetto di occupazione	2
Art. 4 - Oggetto della tassa	2
Art. 5 - Soggetti attivi e passivi	3

CAPO II
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Licenza e Diritto di Occupazione	3
Art. 7 - Autorizzazioni e concessioni	4
Art. 8 - Scopo delle Occupazioni	4
Art. 9 - Intralci alla circolazione	5
Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza	5
Art. 11 - Caratteri delle Occupazioni	6
Art. 12 - Modalità di richiesta	6
Art. 13 - Rappresentanti del Concessionario.	7
Art. 14 - Norme per l'esecuzione dei Lavori	10
Art. 15 - Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni	10
Art. 16 - Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni	12
Art. 17 - Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni	13
Art. 18 - Revoca	14
Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca	14
Art. 20 - Occupazioni abusive	14
	15

Art. 22 -	determinazione della tassa	17
Art. 23 -	Graduazione della Tassa	17
Art. 24 -	Commisurazione della Tassa	18
Art. 24 -	Occupazioni permanenti	
	- Disciplina e tariffe	18
Art. 25 -	Passi carrabili	
Art. 26 -	Distributori di carburante	21
Art. 27 -	Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi	22
Art. 28 -	Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere	23
Art. 29 -	Occupazioni temporanee - Disciplina	24
Art. 30 -	Occupazioni temporanee - Tariffe	24
Art. 31 -	<u>Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti</u>	25
Art. 32 -	<u>Occupazioni effettuate in Area di Mercato</u>	25
Art. 33 -	<u>Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti</u>	25
Art. 34 -	<u>Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</u>	25
Art. 35 -	Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati allo esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie	26
Art. 36 -	Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso	27
Art. 37 -	Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio	27
Art. 38 -	Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edilizia	28
Art. 39 -	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	28

CAPO IV
DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE
ED ACCERTAMENTO

Art. 43 - Denuncia della Occupazione permanente	31
Art. 44 - Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti	32
Art. 45 - Denuncia e versamento	32
Art. 46 - Riscossione mediante convenzione	33
Art. 47 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso	34
Art. 48 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.	36
Art. 49 - Funzionario responsabile.	37
Art. 50 - Sanzioni	38

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Norme transitorie e finali	39
Art. 52 - Abrogazioni e sostituzioni	42

ALLEGATI

Allegato A - Classificazione delle Strade	
Allegato B - Tabelle Tariffe	

CAPO I

**Disposizioni
generali**

REGOLAMENTO

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507

-Capo II- modificato ed integrato con le norme del
Decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. (1)
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente

Nota bene : Gli Articoli riportati nelle Note fanno riferimento ai D. Lgs 507/93 e 566/93, a meno di diversa indicazione.

regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. ⁽²⁾

Art. 2 - Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 8504 _____ unità, appartiene alla classe V _____. ⁽³⁾

Art. 3 - Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 - Oggetto della tassa ⁽⁴⁾

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei

² Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 40, cm. 3;

³ Art. 43, cm. 1 e 2

⁴ Classe I: Comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

* modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 inferiore a n. 10.000 abitanti, la tassa non si applica ancuè sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare. (5)

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale. (6)

CAPO I I

**Concessioni ed
Autorizzazioni**

CAPO I I

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 - Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione

→ Alloggio Atto di concessione

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunemente effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 8 - Scopo delle Occupazioni

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.. ?

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 - Intralcio alla circolazione

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati. → D.F. CODICE DELLA STRADA

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo

Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza
o private (7)

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11 - Caratteri delle Occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

o Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

o E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 12 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche,

* Atto di concessione

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- * a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 46 del presente Regolamento;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione



evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;

risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta -sempre secondo tariffa- al primo richiedente secondo l'ordine di pervenimento delle domande in base alle risultanze del protocollo generale del Comune.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

**Art. 13 - Rappresentanti del Concessionario.
Trasferimenti delle Concessioni**

Le concessioni sono strettamente personali.]

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 - Norme per l'esecuzione dei Lavori

X. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previate dalle leggi e

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato. salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di demolizioni...

demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arreca'i.

Art. 15 - Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva

nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta. ⁽³⁾

Art. 16 - Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare. *↳ Atto di concessione*

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia divenuto allo adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
- b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 17 - Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.

Art. 18 - Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità. (9)

Art. 19 - Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 17, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

2. In forza del provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e, per la soddisfazione di altri pubblici bisogni

il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando i materiali di rifiuto in ossequio alle norme in materia di smaltimento rifiuti, e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e a terzi.

Art. 20 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. (10)

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine; trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino dei bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti

materia e relativi regolamenti (11), salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

**Applicazione
della Tassa**

1. inf.
e. 2. inf.

1. inf.
2. inf.

CAPO III

Applicazione della Tassa

Art. 21 - *Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa* ⁽¹²⁾

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; *

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 - *Graduazione della Tassa*

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. due categorie, di cui all'"Allegato A" del presente regolamento. ⁽¹³⁾

2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 23 - Commisurazione della Tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Art. 22, cm. 1, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. (14)

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 50%. (può essere ridotto sino al 10%)

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati. (15)

Art. 24 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria.

occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella Tariffe", nell'"Allegato B", del presente Regolamento, in Tabella 1:

a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;

b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50 %.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 2 ⁽¹⁶⁾

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. ⁽¹⁷⁾

Art. 25 - Passi carrabili:

Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. È disposta, con effetto retroattivo, l'esenzione dall'obbligo tributario ⁽¹⁸⁾ ~~dei~~ ^{dei} ~~passi carrabili~~ a prescindere dall'utilizzo e dalla superficie

dei veicoli alla, proprietà privata. (19)

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. La tassa non è ^{comunque} dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. (22)

6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. (23)

8. Abrogato.

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (25)

Art. 26 - Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (26)
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra

ciascuno di essi. (28)

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. (29)

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 7.

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 27 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'"allegato B", in Tabella 8.

Art. 28 - Occupazione permanente con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché con seggiovie e funivie.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, l'importo dovuto è calcolato sulla base del numero di utenze servite rapportate alla misura unitaria di tariffa di L. 1.500. La tassa è in ogni caso corrisposta per un importo non inferiore a L. 1.000.000.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al

10
Art. 29 - Occupazioni temporanee - Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22 comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel presente regolamento. (32)

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%

Art. 30 - Occupazioni temporanee - Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliera di tariffa, di cui all'"Allegato B", in tabella 11.

a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti è sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in tabella 11. (può essere ridotta sino ad un terzo)

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in tabella 12.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. (33)

Art. 31 - Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti > 20%

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 20% alla tariffa di cui all'Art. 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13.

Art. 32 - Occupazioni effettuate in Area di Mercato

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'"Allegato B", in Tabella 14, lett. a) e b).

Art. 33 - Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% (34) alle tariffe di cui agli Artt. li 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all'"Allegato B", in Tabella 15.

Art. 34 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante < 80%

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dello 80% alle tariffe di cui all'Art. 30 che precede.

nell' "Allegato B", in Tabella 16.

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.--

Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati allo esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

1) - Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' "Allegato B", in Tabella 21:

- 1) - Fino ad 1 Kml e fino a trenta giorni :
 - Tassa complessiva come in tariffa
- 2) - Superiore ad 1 Kml e fino a trenta giorni :
 - Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50 %:

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la Tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali :

- a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
 - maggiorazione del 30%
- b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni
 - maggiorazione del 50%
- c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni
 - maggiorazione del 100% (36)

(2)

Art. 36 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% (37) alle tariffe di cui allo "Allegato B", in Tabella 17.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 30 del presente regolamento. (38)

Art. 37 - Occupazioni con autovetture ad uso privato
su aree destinate a parcheggio

Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri apparecchi similari di rilevazione automatica della durata alla sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 30, ~~30~~ ^{30, Co. 1} e aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

37

La percentuale di riduzione è immodificabile, per il combinato e disposto Art. 45, ca. 5 -ultimo periodo- e 46, ca. 1 come modificato dal D.Lgs. 566/93;
38 Per effetto del combinato e disposto Art. 45, ca. 5 -ultimo periodo- e 46, ca. 1 come modificato dal D.Lgs. 566/93;

Art. 38 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell'"Allegato B", in Tabella 19.

Art. 39 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'Art. 30 presente Regolamento, come nell'"Allegato B", in Tabella 20. (40)

Nel caso le iniziative in questione godano del patrocinio comunale, ovvero siano organizzate da associazioni iscritte all'Albo Comunale delle formazioni sociali e siano comunque senza scopo di lucro, è prevista l'esenzione dall'obbligo di corresponsione della tassa.

Art. 39 bis - Occupazione in zona portici

1) L'occupazione di spazi porticati, pubblici o privati ad uso pubblico è consentita ai titolari di pubblici esercizi mediante la posa di sedie e tavolini, nel solo periodo estivo tra marzo e ottobre e limitatamente alle aree contigue l'ingresso delle attività, senza precludere in alcun modo l'accesso e il transito pedonale, previo in ogni caso rilascio di apposita autorizzazione.

2) Tale possibilità è estesa a tutti gli operatori commerciali durante i giorni di mercato, ovvero in concomitanza di fiere e manifestazioni a carattere popolare, consentendosi in simili frangenti la collocazione esterna a fini espositivi di prodotti merceologici e strutture di arredo.

Art. 40 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. - Convenzioni -

1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Art. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.

munali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti
idri urbani e relativa tassa;

applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia
pana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti
ferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 - Esenzioni (42)

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni,
province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per
l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti
pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica, nonché per le iniziative di cui all'art. 39, comma 2.

a bis) gli operatori commerciali o di servizio, i quali intendano effettuare
occupazioni connesse alla natura dell'attività svolta, che si trovano
in condizioni di oggettiva difficoltà a causa del protrarsi, per un
periodo di almeno sei mesi, di lavori pubblici di urbanizzazione nelle
aree circostanti la sede del proprio esercizio.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli
orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le
tabelle che interessano la circolazione stradale,
purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli
orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di
privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al
servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
nonché di vetture a trazione animale durante le soste o
nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a ^{60 minuti} ~~quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia~~ ^{Woolfson} _{di polizia}

concessione o, successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima:

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) abrogato.

Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa richiesta del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle autorizzazioni di cui all'Art. 12 del presente Regolamento.

CAPO IV

**Denuncia, modalità di Riscossione
ed Accertamento**

CAPO IV

Denuncia, modalità di Riscossione ed Accertamento

Art. 43 - *Denuncia della Occupazione permanente* (43)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente; l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Art. 44.

sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 44 - Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. (44)

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 45 - Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee (45)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente Art. 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'Art. 40 e disciplinato dal successivo Art. 46.

2. Qualora la occupazione:

delle sanzioni
a occupare

automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività o forma itinerante ovvero quelle poste in essere in "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della taxa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 46 - Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli Art. li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento. (46)

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della taxa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune.

Il pagamento della taxa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 45 e 44, cm. 1, del presente Regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui all'art. 45 e 44, cm. 1, del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) 1.

comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

La istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'Art. 1^o del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio: l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è

provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. (47)

5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. Si applica l'art. 2752 del codice civile -Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri

diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento (49) ovvero a decorrere dal 1° luglio 1998 in ragione del 2,5% per semestre compiuto.

Art. 48 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio. (50)
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 45, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

*Art. 49 - Funzionario responsabile.
Rappresentante del Concessionario (s1)*

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tasa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt.li. 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 50 - Sanzioni

- 1) Le varie fattispecie di violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 507/'93 così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c del D. Lgs. 473/'97, commi 1, 2 e 3.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, ovvero a partire dal 1° luglio 1998 nella misura del 2,5% per semestre compiuto.

CAPO V

**Disposizioni transitorie
e finali**

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 - *Norme transitorie e finali* (54)

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:

- a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di lire 50.000.=.

Ove i contribuenti non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di lire 50.000.=.

4. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P. a 4 sezioni, intestati al Comune o -se in carica- al concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

5. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di

effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 52 - Abrogazioni e sostituzioni (55)

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1031, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

approvazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio
1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti
legislativi 507/93 e 566/93.

Allegato A

REGOLAMENTO

**Tassa Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche**

Allegato B

REGOLAMENTO

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

TABELLA I -> TARIFFE BASE
OCCUPAZIONI PERMANENTI


TABELLA II -> TARIFFE BASE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato "B"

al Regolamento di applicazione della Tassa

Tariffe in vigore nel Comune di COSTA VOLPINO



Occupazioni permanenti ordinarie

Tabella 1 - Art. 24, cm. 1

TARIFFA BASE

categoria delle strade	occupazione di Suolo		occupazione di Soprassuolo e Sottosuolo	
	Lit. mq.	occupazione di Suolo	Lit. mq.	Soprassuolo e Sottosuolo
1	34.000	17,56	17.000	€ 8,98
2	23.800	30%	11.900	€ 6,15
3		17,29		
4				

TARIFFA x METRI QUADRI

max 51000

Tabella 2 - Art. 24, cm. 2

categoria delle strade	occupazione di Soprassuolo con Tende		TARIFFA x METRI QUADRI
	Lit. mq.	occupazione di soprassuolo con Tende	
1	10.200	€ 5,27	
2	7.140	€ 3,69	
3			
4			

Occupazioni permanenti con Passi Carrabili

3

Art. 25, cm. 1

Occupazioni permanenti con Passi Carrabili

Categoria delle strade	Passi carrabili	
1	Lit. mq.	17.000
2	Lit. mq.	11.900
3	Lit. mq.	—
4	Lit. mq.	—

TARIFFA x METRI QUADRI

ABROGATA (D. C. C. N° 184 DEL 08.02.200)

4

Art. 25, cm. 6

Occupazioni con accessi senza Passo Carrabile

Categoria delle strade	Accessi senza Passo Carrabile	
1	Lit. mq.	3.400
2	Lit. mq.	2.380
3	Lit. mq.	—
4	Lit. mq.	—

TARIFFA x METRI QUADRI

5

Art. 25, cm. 7

Occupazioni con Distributori di Carburante

bella 6 - Art. 26, cm. 1, 2, 3, 4, 5

6

Tassa annuale

serbatoio	sino a 3.000 litri	per ogni 1.000 l. sup.
centro abitato	Lit. 60.000 € 30,99	Lit. 12.000 € 6,20
zona limitrofa	Lit. 50.000 € 25,82	Lit. 10.000 € 5,16
sobborghi e zone periferiche	Lit. 30.000 € 15,49	Lit. 6.000 € 3,10
frazioni	Lit. 10.000 € 5,16	Lit. 2.000 € 1,03

La tassa si applica su serbatoi fino a 1.000 litri; per ogni 1.000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5 %;

se i serbatoi sono due o più, ricordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi;

la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti; la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano la Tassa in misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

bella 7 - Art. 26, cm. 6

7

Occupazioni con Passi Carrabili di accesso a Distributori di Carburante

categoria

Occupazioni con Distributori di Tabacchi

8

Ala 8 - Art. 27

Tassa annuale

	per ogni apparecchio	
centro abitato	Lit. 20.000	£ 10,33
zona limitrofa	Lit. 15.000	£ 7,75
frazioni, sobborghi, zone periferiche	Lit. 10.000	£ 5,16

Occupazione permanente con cavi, impianti ed altri
 infatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione
 le reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché con
 soggiovo e fanivlo

9

Ala 9 - Art. 28, cm. 1, 2 (ABROGATA - D.D.C.C. N° 184
 DEL 08.02.00)

Cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi

ogni Km l. o	1° categoria	2° categoria	3° categoria	4° categoria
zone	Lit. 250.000	175.000		
parzoni di				
con allacci	(*)		---	---
pianti Lit.	50.000	35.000		

TARIFFA MINIMA 150 € MQ

Occupazioni temporanee ordinarie

bella 11 - Art. 30, cm. 1, lett. a) e b) TARIFFA BASE 11

Occupazioni temporanee di Suolo, Soprasuolo e Sottosuolo

categoria delle strade	occupazione di Suolo		occupazione di Soprasuolo e Sottosuolo	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	2.000 € 1,03	83	1.000 € 0,52	42
2	1.400 € 0,92	58	700 € 0,36	30
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—

Tariffa base giornaliera + 24) x ore di occupazione] x mq.

42.000 x 17.000

bella 12 - Art. 30, cm. 2 12

Occupazioni temporanee di Soprasuolo con tende

categoria delle strade	occupazione di Soprasuolo con tende	
	al giorno	all'ora
1	600 € 0,31	25
2	420 € 0,22	18
3	—	—
4	—	—

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va' determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Occupazioni temporanee in occasione di Fiere e Festeggiamenti

+20%

categoria delle strade	occupazioni di Suolo Lit. mq.		occupazioni di Soprasuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	2.400 £ 1,24	100.	1.200 £ 0,62	50
2	1.680 £ 0,87	70.	840 £ 0,43	35
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/

(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee di Soprasuolo con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti

categoria delle strade	occupazioni di Soprasuolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	720 £ 0,37	30
2	/	/

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va' determinata con riferimento alla sola parte

Tabella 14 - Art. 32

Occupazioni temporanee effettuate in area di Mercato

categoria delle strade	occupazione di Suolo Lit. mq.		occupazione di Soprassuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	500 0,26	1.000 0,52	250 0,13	500 0,26
2	350 0,18	700 0,36	175 0,09	350 0,18
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—

((tariffa base giornaliera ÷ 24) x 6 ore di occupazione) x mq.
 ((tariffa base giornaliera ÷ 24) x 12 ore di occupazione) x mq.

2000
24
2000,16

Occupazioni temporanee di Soprassuolo con tende in area di Mercato

categoria delle strade	occupazione di Soprassuolo con tende Lit. mq.	
	6 ore	12 ore
1	150 0,08	300 0,15
2	105 0,05	210 0,11
3	—	—
4	—	—

((tariffa base giornaliera ÷ 24) x 6 ore di occupazione) x mq.
 ((tariffa base giornaliera ÷ 24) x 12 ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va' determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

TARSUG 0,011 BAR

Occupazioni temporanee
 effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e
 Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
 Tabella 15 - Art. 33 15
 Tabella 15 a) 2

Soggetti di cui all'Art. 33

categoria delle strade	occupazione di Suolo Lit. mq.		occupazione di Soprasuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.000	42	500,26	21
2	700	30	350,13	15
3				
4				

(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.
 Tabella 15 b)

b
 Soggetti di cui all'Art. 33 che occupano il Soprasuolo con tende
 occupazioni di
 Soprasuolo con tende
 Lit. mq.

Quando le tende sono poste a
 copertura di banchi di vendita nei
 mercati o di aree pubbliche già
 occupate, la tassa va' determinata
 con riferimento alla sola parte
 della tenda sporgente dai banchi o
 dalle aree medesime.

categoria delle strade	occupazione di Soprasuolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	300,015	13
2	210,011	9
3		
4		

(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.
 Tabella 15 c)

c
 Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti
 occupazioni di
 Suolo
 Lit. mq.

Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti
 occupazioni di
 Soprasuolo e Sottosuolo
 Lit. mq.

categoria delle strade	occupazione di Suolo Lit. mq.		occupazione di Soprasuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.500,077	63	750,039	32,02
2	1.050,054	44	525,027	22,001
3				
4				

(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.
 Medesime occupazioni con tende in occasione di

Tabella 15 d)

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Art. 33, in area di Mercato

categoria delle strade	occupazioni di Suolo Lit. mq.		occupazioni di Soprassuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	250 0,13	500 0,26	125 0,06	250 0,13
2	175 0,09	350 0,18	87 0,04	175 0,09
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—

[(tariffa base giornaliera + 24) x 6 ore di occupazione] x mq.
[(tariffa base giornaliera + 24) x 12 ore di occupazione] x mq.

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Art. 33 con tende in area di Mercato

categoria delle strade	occupazioni di Soprassuolo con tende Lit. mq.	
	6 ore	12 ore
1	75 0,04	150 0,08
2	52 0,03	105 0,05
3	—	—
4	—	—

[(tariffa base giornaliera + 24) x 6 ore di occupazione] x mq.
[(tariffa base giornaliera + 24) x 12 ore di occupazione] x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante

categoria delle strade	occupazione di Suolo		occupazione di Soprasuolo e Sottosuolo	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	400 0,21	17	200 0,10	8
2	280 0,14	12	140 0,07	6
3				
4				

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante con tende

categoria delle strade	occupazione di Soprasuolo con tende	
	al giorno	all'ora
1	90 0,05	4
2	63 0,03	3
3		

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va' determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi

Tabella 17 - Art. 36, am. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi e impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

categoria delle strade	occupazioni di Suolo		occupazioni di Soprasuolo e Sottosuolo	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.000 0,52	42	500 0,26	21
2	700 0,36	30	350 0,18	15
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

categoria delle strade	occupazioni di Soprasuolo con tende	
	al giorno	all'ora
1	300 0,15	13
2	210 0,11	9
3	—	—
4	—	—

[(tariffa base giornaliera ÷ 24) x ore di occupazione] x mq.

Quando le tende sono poste coperture di banchi di vendita mercati o di aree pubbliche occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi dalle aree medesime.

Tabella 18 - Art. 37

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio

occupazioni di

TARSUG lavori edili € 0,007

Tabella 19 - Art. 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di Lavori Edili

15

categoria delle strade	occupazioni di Suolo Lit. mq.		occupazioni di Soprasuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1.000 0,52	42	500 0,26	21
2	700 0,36	30	350 0,18	15
3	---	---	---	---
4	---	---	---	---

((tariffa base giornaliera + 24) x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni realizzate con tende durante lo esercizio di Lavori Edili

categoria delle strade	occupazioni di Soprasuolo con tende Lit. mq.	
	al giorno	all'ora
1	300 0,15	13
2	210 0,11	9
3	---	---
4	---	---

Quando le tende sono poste :
copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va' determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi e dalle aree medesime.

((tariffa base giornaliera + 24) x ore di occupazione) x mq.

Tabella 20 - Art. 39

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

20

categoria delle strade	occupazioni di Suolo Lit. mq.		occupazioni di Soprasuolo e Sottosuolo Lit. mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	400 0,21	17	200 0,10	8
2	280 0,14	12	140 0,07	6
3	---	---	---	---
4	---	---	---	---

((tariffa base giornaliera + 24) x ore di occupazione) x mq.

Tabella 21 - Art. 35

21

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati allo esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché seggiovie e funivie

1^ categoria	30	90	180	sup 180
fino a giorni				
Fino ad un Km. lineare	10.000	13.000	15.000	20.000
superiore ad un Kml.	15.000	19.500	22.500	30.000
2^ categoria				
fino a giorni	30	90	180	sup 180
Fino ad un Km. lineare	5.000	6.500	7.500	10.000
superiore ad un Kml.	7.500	9.750	11.250	15.000
	2,158	3,36	3,87	5,16
	3,87	5,04	5,81	7,75

5,16 6,71 7,75 10,33
 7,75 10,62 15,49
 3,5

R I D U Z I O N I

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le seguenti riduzioni: